

Novità fiscali del 2 ottobre 2009: RED: prorogati i termini al 30 ottobre 2009; riscossione di contributi previdenziali: inefficacia cartella solo per somme dovute; classamento catastale degli opifici: quando è nullo l'atto; trasferimento in altra sede dei lavoratori: tassate le somme pagate dal datore di lavoro; la convocazione dell'assemblea di una SRL non può essere ordinata con decreto del Presidente del Tribunale; dal 26 settembre cessate le istruzioni delle Dogane sul made in Italy

Pubblicato il 2 ottobre 2009

RED: prorogati i termini al 30 ottobre 2009; riscossione di contributi previdenziali: inefficacia cartella solo per somme dovute; classamento catastale degli opifici: quando è nullo l'atto; trasferimento in altra sede dei lavoratori: tassate le somme pagate dal datore di lavoro; la convocazione dell'assemblea di una SRL non può essere ordinata con decreto del Presidente del Tribunale; dal 26 settembre cessate le istruzioni delle Dogane sul made in Italy

**Indice:**

- 1) Made in Italy e prodotti interamente italiani: Dal 26 settembre non valgono più le istruzioni delle Dogane**
- 2) Riscossione di contributi previdenziali: inefficacia della cartella solo limitatamente alle somme dovute**
- 3) Classamento catastale degli opifici: Quando è nullo l'atto**
- 4) RED: prorogati i termini al 30 ottobre 2009**
- 5) L'Aquila: inaugurato il nuovo Ufficio dell'Agenzia delle Entrate**
- 6) Trasferimento in altra sede dei lavoratori: le somme pagate dal datore di lavoro soggette ad Irpef**
- 7) La convocazione dell'assemblea di una S.r.l. non può essere ordinata con decreto del Presidente del Tribunale.**
- 8) Altre notizie del giorno**

**1) Made in Italy e prodotti interamente italiani: Dal 26 settembre non valgono più le**

## **istruzioni delle Dogane**

Il 25.09.2009 è stato pubblicato il D.L. n. 135/2009, (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee) che al comma 8 dell'art. 16 abroga l'art.17, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Alla luce dell'intervenuta abrogazione, **l'Agenzia delle Dogane con la nota del 29.09.2009** ha comunicato che non si applicano a partire dal 26.09.2009 (data di entrata in vigore del decreto legge in oggetto) le specifiche direttive ed istruzioni fornite con note prott. 110635/RU del 11.08.009 e 111601/RU del 13.08.2009.

## **2) Riscossione di contributi previdenziali: inefficacia della cartella solo limitatamente alle somme dovute**

Nel ricorso contro la cartella esattoriale emessa per la riscossione di contributi previdenziali, se la fondatezza dell'opposizione è parziale, questa non determina la totale inefficacia della cartella.

Lo ha stabilito la **Corte di Cassazione con la sentenza n. 19502 del 10.09.2009**,

Secondo la Suprema Corte, riguardo la cartella esattoriale (nel caso di specie concernente debiti per Inps - gestione artigiani e commercianti), la disciplina in materia consente di impugnare l'atto sia per vizi formali, sia nel merito, con la conseguenza che, nei casi in cui la domanda, sia fondata nell'an, ma eccessiva nel quantum e quest'ultimo non sia provato, l'opposizione alla cartella nel merito non può travolgere l'atto ed il relativo giudizio non può concludersi con il totale annullamento della cartella (Cass. N. 5515/2008).

Pertanto, in assenza di prova, da parte dell'Inps, il giudice del merito avrebbe dovuto dichiarare l'inefficacia della cartella solo limitatamente alle somme dovute e fare riferimento ai minimali previsti per legge e regolati dall'art. 1, comma 3 della L. n. 233/1990.

## **3) Classamento catastale degli opifici: Quando è nullo l'atto**

La **C.T.R. del Lazio, con la sentenza n. 88/37/09**, ha stabilito che la legittimità del classamento catastale degli immobili di categoria D (opifici) ha valenza solo con la stima diretta, con sopralluogo, dell'Amministrazione finanziaria.

Secondo detti giudici la mancanza di stima diretta per le categorie di immobili speciali "si traduce in carenza di motivazione dell'avviso di classamento", e pertanto, ciò comporta la nullità dell'atto di classamento stesso.

#### **4) RED: prorogati i termini al 30 ottobre 2009**

L'Inps ha disposto la proroga dei termini previsti per l'acquisizione dei modelli reddituali.

Tenuto conto delle richieste pervenute dai patronati e degli intermediari abilitati, allo scopo di facilitare gli adempimenti a carico dei pensionati, l'Istituto previdenziale ha disposto la proroga dei termini previsti per l'acquisizione dei modelli reddituali.

La proroga riguarda:

- la procedura di acquisizione dei redditi italiani per gli intermediari abilitati, disponibile sul sito internet dell'istituto;
- la procedura di acquisizione dei redditi italiani per le Sedi, disponibile nella intranet;
- la procedura di acquisizione dei redditi per i pensionati residenti all'estero.

Le procedure in argomento saranno riaperte e rese disponibili fino alle ore 24 (ora italiana) del giorno 30 ottobre 2009.

**(Messaggio INPS n. 21392 del 25.09.2009)**

#### **5) L'Aquila: inaugurato il nuovo Ufficio dell'Agenzia delle Entrate**

A sei mesi dal sisma che ha colpito il capoluogo abruzzese, l'Agenzia delle Entrate ha inaugurato il 30.09.2009 la nuova sede dell'Ufficio dell'Aquila in località Centi Colella, s.s. 17, zona L'Aquila Ovest.

Un evento di particolare significato per la città, celebrato alla presenza del Direttore dell'Agenzia, Attilio Befera, del Direttore Vicario, Marco di Capua, del Direttore regionale, Giovanni Achille Sanzò, e del Direttore dell'Ufficio, Nicola Barbati.

Presenti anche le autorità politiche, civili e militari.

Non sono mancati all'appuntamento anche i massimi rappresentanti locali di Equitalia e i presidenti degli ordini territoriali dei Dottori Commercialisti.

La nuova sede dell'Amministrazione finanziaria è stata realizzata con strutture prefabbricate assemblate per una superficie complessiva di oltre 1000 mq.

Un plesso modulare idoneo ad ospitare i circa 100 lavoratori dell'Ufficio.

Sarà dotata di un'ampia area con front office, dedicata all'accoglienza del pubblico, e di un'area riservata all'attività di controllo.

All'esterno è stato attrezzato uno spazio adibito a parcheggio per l'utenza e per il personale.

La nuova sede, aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, rispetterà i seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì, mattina: ore 8.45 - 12.45;
- il martedì e il giovedì, pomeriggio: ore 15.00 - 17.00.

Infine, a partire dal 01.10.2009 le postazioni provvisorie presso la struttura commerciale dell'Aquilone sono soppresse.

**(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 30.09.2009)**

#### **6) Trasferimento in altra sede dei lavoratori: le somme pagate dal datore di lavoro soggette ad Irpef**

Le somme corrisposte dal datore di lavoro al proprio dipendente in occasione del trasferimento ad altra sede a titolo di differenza per il maggior canone di locazione vanno assoggettate ad Irpef per l'intero ammontare sia pure ricadenti in periodi d'imposta anteriori al 01.01.1998.

**(Corte di Cassazione, sentenza 5962/2009)**

#### **7) La convocazione dell'assemblea di una S.r.l. non può essere ordinata con decreto del Presidente del Tribunale.**

Lo ha deciso il Tribunale Novara, sez. civile, ordinanza n. 151 del 21.04.2009 che si è pronunciata sulla convocazione dell'assemblea nelle S.r.l. dopo le ultime riforme al diritto societario.

Infatti, con la precedente disciplina del Codice Civile la convocazione dell'assemblea nelle Società a responsabilità limitata veniva disposta in conformità alla disciplina prevista per le Società per azioni.

Ciò poiché le S.r.l. venivano considerate delle forme societarie "minori" rispetto alle S.p.a. da cui, sostanzialmente, si differenziavano per il solo importo del capitale minimo e per l'assenza delle azioni, cioè delle piccole s.p.a. che quindi venivano disciplinate con ampi rinvii alla normativa di queste ultime.

Quindi, i soci potevano ricorrere al Presidente del Tribunale affinché ne ordinasse la convocazione mediante decreto nel momento in cui gli amministratori non avessero adempiuto a ciò.

### **La decisione**

Dal canto suo, il Tribunale Novara con la citata ordinanza n. 151 del 21.04.2009 ha rilevato che:

La richiesta di disporre ex art. 2367 c.c. la convocazione dell'assemblea della S.r.l. ai fini della revoca dell'amministratore unico e la nomina di un nuovo amministratore" deve essere respinta.

Peraltro, la richiesta di fare ciò si é basata su di una errata applicazione analogica, non consentita dalle disposizioni del Codice Civile, dell'art. 2367, comma 2, c.c., dettato in tema di società per azioni.

*"La disciplina contenuta nell'art. 2367 c.c. è, infatti, estranea alle s.r.l. in forza della riformulazione dell'art. 2479 c.c. posta in essere a seguito delle modifiche del diritto societario attuate tramite i D.Lgs. nn. 5 e 6 del 17.01.03; in questo modo, tramite il mutamento della precedente disciplina, non solo è stato abrogato il precedente art. 2486 c.c. con conseguente eliminazione di qualsivoglia richiamo alle disposizioni del summenzionato art. 2367, comma 2, c.c. in ambito di s.p.a., ma gli artt. 2479 e 2479-bis, che disciplinano oggi le decisioni dei soci e l'assemblea nelle s.r.l., contengono previsioni autonome ed esaustive relative alle sole s.r.l. che non consentono il ricorso all'applicazione analogica delle norme sulle s.p.a."*

Inoltre, nella decisione è stato osservato quanto segue; l'art. 2479 c.c., secondo cui "i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione", prevede la possibilità di deliberare sugli argomenti proposti da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale nonché il diritto, strumentale, di convocare l'assemblea, creando un sistema di norme chiuso, riguardanti le sole s.r.l. e nel quale non trova alcuno spazio la possibilità di rinvio alle corrispondenti disposizioni in tema di s.p.a., laddove non espressamente disposto; pertanto il nuovo art. 2479 c.c., in materia di convocazione dell'assemblea da parte dei soci, svolge nelle s.r.l. un ruolo equivalente a quello previsto dall'art. 2367 c.c. nelle s.p.a., che perciò non è suscettibile di applicazione analogica.

### **8) Altre notizie del giorno:**

#### **- Comunicazione Unica dal 01.10.2009: Circolare Unioncamere**

Per il debutto dal 01.10.2009 della comunicazione unica per la nascita delle imprese, anche Unioncamere è intervenuta con la circolare n. 14594 del 30.09.2009, evidenziando che sarà così

possibile con un unico modulo - da inviare via Internet alle Camere di Commercio - assolvere tutti gli adempimenti relativi al Registro delle imprese, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate.

### **- S.r.l. con unico socio: Pubblicata in GUUE la direttiva del Parlamento e del Consiglio Ue**

E' stata pubblicata sulla Gazzetta dell'Unione Europea (L258 del 01.10.2009) la direttiva 2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio.

### **- Aiuti di Stato per nuovi investimenti in Sicilia: Ok per il credito d'imposta dalla Commissione UE**

La Commissione europea ha autorizzato il regime agevolativo - nella forma del credito d'imposta - per il sostegno di progetti di investimento iniziale in Sicilia per la promozione dello sviluppo regionale.

#### **(Comunicato stampa Commissione UE del 30.09.2009)**

### **- Gdf: Autovelox antievasione**

Sarà posizionato sulle auto della Gdf per fotografare soltanto le targhe sospette e non i conducenti dei mezzi monitorati.

Al tradizionale autovelox, usato dalle forze dell'ordine per misurare i limiti di velocità sulle strade, si affianca il super autovelox antievasione fiscale internazionale.

Tale strumento sarà impiegato dalla Guardia di finanza lungo il percorso alpino svizzero (Ponte Chiasso) e ai confini con la Repubblica di San Marino, ciò al fine di bloccare i soggetti che muovono all'estero denaro o altri titoli e beni di rilevante valore, facilmente trasportabili negli autoveicoli.

In particolare questo tipo di controllo verrà esteso nelle zone di confine del nord dove maggiore sarebbe il pericolo di trasferimenti fraudolenti via terra di denaro e titoli da e per il Paese.

## **- Software per la compilazione della richiesta di rimborso/compensazione credito IVA trimestrale (IVA TR 2009)**

Software Modello IVA TR: E' stata resa disponibile, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, la versione del software 2.0.2 del 01/10/2009 che consente ai contribuenti di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate il modello IVA TR da utilizzare a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre 2009.

## **-La mera nullità della notifica non rimette in termini**

Il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 327 del c.p.c. per proporre ricorso in appello o per cassazione (termine che, a seguito delle recenti modifiche apportate dall'art. 46, comma 17, della legge 69/2009, è stato dimezzato a sei mesi, anziché un anno, relativamente a quei giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009) determina l'inammissibilità del ricorso stesso, a meno che la parte rimasta contumace dimostri di non aver avuto conoscenza del precedente giudizio a causa della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio stesso.

Questo il contenuto essenziale dell'**ordinanza n. 18933/2009** della **Corte di Cassazione**.

**A cura di Vincenzo D'Andò**

**Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l